

STATUTO

ASSOCIAZIONE SOCIO – CULTURALE “IL PONTE”

Ten. Med. Dr. MARIO SURANO

O.N.L.U.S

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita con sede legale ad Andrano (Le) una associazione Onlus denominata “IL PONTE” Ten. Medico Dr. Mario Surano O.N.L.U.S.. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 l’acronimo ONLUS sarà sostituito dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando quest’ultimo sarà costituito. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ai sensi, dell’art. 10, comma 1, lett. i del d.lgs. 460/1997, l’associazione prevede l’obbligo dell’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

L’associazione ha sede legale in Andrano (LE) alla Via XXV Luglio n. 20.

L’associazione potrà avere varie sedi operative dislocate sul territorio salentino. Il trasferimento di sede non comporterà modifica statutaria.

Art. 2. – Oggetto e scopo

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale tese all’esaltazione dei valori più nobili del concittadino Ten. Med. Dr. Mario Surano.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, artt. 1,2 e 4, l’associazione si propone di:

art. 1 CTS Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

art. 2 CTS E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art. 4 CTS co. 4 Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Le finalità che si propone l'associazione "IL PONTE" sono le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, in particolare:

ATTIVITÀ PRINCIPALI:

- lettera a) CTS interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- Svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria rivolta a soggetti svantaggiati, quali anziani non autosufficienti, invalidi e comunque nei confronti di tutte quelle categorie di soggetti che versano in una condizione di obiettivo disagio, psico-fisico, economico, di degrado o di emarginazione sociale;
- lettera b) CTS interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) CTS prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d) CTS educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 8 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera f) CTS interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera g) CTS formazione universitaria e post-universitaria;

ALFONSO SURANO

- lettera h) CTS ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) CTS organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) CTS radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) CTS organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) CTS formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) CTS cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125*, e successive modificazioni;
- p) CTS servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) CTS alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) CTS agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) CTS organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) CTS beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) CTS protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni;
- z) CTS riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- * assicurare la propria collaborazione alle famiglie svantaggiate per condizione economico-sociale mediante borse di studio destinate, con una apposita procedura, alla preparazione culturale e sportiva dei ragazzi più meritevoli che desiderano orientarsi verso una scuola militare;
- * ATTIVITÀ CONNESSE rientranti nei limiti del comma 5 art. 10 del d. lgs. 460/97:
- * assicurare la propria collaborazione alle famiglie svantaggiate per condizione economico-sociale mediante borse di studio destinate, con una apposita procedura, alla preparazione dei ragazzi che vogliono avvicinarsi alla cultura musicale, del canto e del ballo;
- * promuovere sul territorio la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule mediante qualunque iniziativa che esalti e diffonda la sensibilizzazione relativamente a tale ambito anche tramite l'apertura della

MARIO SURANO
 ASS. SOCIO-CULTURALE
 "IL FONTE"

